

www.Laurus.tv

DIRITTO PENITENZIARIO

Sebastiano Ardita

Leonardo Degl'Innocenti

Francesco Faldi

quinta edizione

Laurus Robuffo

SEBASTIANO ARDITA
LEONARDO DEGL'INNOCENTI
FRANCESCO FALDI

DIRITTO PENITENZIARIO

V Edizione

Laurus Robuffo

Con tale nuova disciplina il legislatore ha inteso dare attuazione ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022. Con questa decisione la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui la norma dispone che il giudice nel determinare il *quantum* della pena pecuniaria da applicare in sostituzione a quella detentiva deve assumere quale parametro di riferimento il "valore giornaliero" indicato dall'art. 135 c.p. (quindi 250,00 euro per ogni giorno di pena detentiva) anziché quello indicato dall'art. 459, comma 1-bis c.p.p. (quindi 75,00 euro), ferma restando l'operatività del limite massimo pari a dieci volte la somma indicata dal citato art. 135 c.p. Secondo la Corte il riferimento all'applicazione di una quota di conversione così elevata comporta l'inflizione di pene pecuniarie l'ammontare delle quali "è ben superiore a quello che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro paese sono ragionevolmente in grado di pagare, in relazione alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali". Questa circostanza ha determinato, da un lato, la drastica riduzione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, concepita dal legislatore del 1981 quale strumento finalizzato ad evitare all'autore di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi "perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale", e comporta, dall'altro, un trattamento di favore per i condannati più abbienti (come evidenziato nella motivazione il minimo legale della reclusione, fissato dall'art. 23 c.p. in 15 giorni, oggi deve essere sostituito con la multa di 3.750,00 euro).

La Corte ha individuato il valore giornaliero da applicare per procedere alla sostituzione in nella somma di 75,00 euro prevista dall'art. 459, comma 1-bis c.p.p. in materia di decreto penale di condanna, soluzione ritenuta idonea a "porre almeno provvisoriamente rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale, assicurando al contempo la perdurante operatività della sostituzione della pena detentiva". Invero la semplice ablazione della norma oggetto della questione di legittimità costituzionale avrebbe determinato un vero e proprio vuoto normativo ed conseguente venir meno della possibilità per il giudice di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria.

11.3. Il procedimento di applicazione

L'applicazione delle pene sostitutive è riservata, come detto, alla competenza funzionale del giudice della cognizione il quale, giusto il disposto dell'art. 61 della legge n. 689 del 1981, nel dispositivo della sentenza di condanna, di patteggiamento e del decreto penale di condanna, indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva, nonché i relativi obblighi e le prescrizioni (art. 545-bis comma 4 c.p.p.).

In particolare il giudice, ove non conceda la sospensione condizionale, se ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione di una pena sostitutiva né da avviso alle

parti, tale adempimento è funzionale a mettere in condizione l'imputato di esprimere, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, il consenso alla sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria. Mette conto rammentare che la condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile in questo caso il consenso, oltre ad essere necessario per rispettare il divieto di lavoro forzato sancito dall'art. 4 Corte europea dei diritti dell'uomo, equivale alla rinuncia all'impugnazione.

Acquisito il consenso dell'imputato si profilano per il giudice due diverse possibilità:

- a) decidere immediatamente, nel caso in cui ritenga di disporre di elementi sufficienti;
- b) fissare una nuova udienza, non oltre sessanta giorni, dandone avvio alle parti e all'U.E.P.E.

Il rinvio è funzionale a mettere in condizione l'U.E.P.E. per acquisire le informazioni in merito alle condizioni di vita personali, familiari, sociali ed economiche dell'imputato, da utilizzare per la elaborazione del programma di trattamento "*individualizzato che sia il più possibile idoneo a contemperare le esigenze di risocializzazione e di difesa sociale*" (DE VITO, op. cit., pag. 116).

Ai sensi dell'art. 62 n. t. della legge n. 689 del 1981 **il procedimento applicativo della semilibertà e della detenzione domiciliare** è così articolato:

- a) l'iniziativa spetta, quale organo dell'esecuzione ex art. 661 c.p.p., al Pubblico ministero il quale, deve trasmettere la sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza competente in base al domicilio del condannato;
- b) il magistrato di sorveglianza, entro 45 giorni dalla ricezione della sentenza, provvede con ordinanza emessa *de plano* ex art. 678-comma 1-ter c.p.p., alla conferma o alla modifica delle prescrizioni imposte al condannato ai sensi del citato art. 545-bis;
- c) l'ordinanza è trasmessa: all'ufficio di polizia competente per territorio in ragione della residenza del condannato; all'U.E.P.E. e, in caso di semilibertà, al Direttore dell'Istituto di Pena;
- d) l'ufficio di polizia provvede a consegnare l'ordinanza al condannato "*ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente*" all'U.E.P.E.". L'organo di polizia provvede al ritiro delle armi, del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti della annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

In forza di quanto dispone l'art. 661, comma 1-bis c.p.p. **l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che l'ha applicata** il quale provvede a norma dell'art. 63 n. t. della legge n. 689 del 1981. Il procedimento delineato dalla norma è così articolato:

a) la cancelleria del giudice della cognizione trasmette l'estratto della sentenza (o decreto penale di condanna) all'ufficio di polizia competente per territorio in ragione della residenza del condannato; all'U.E.P.E ed al Pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'art. 70 n. t. della legge n. 689 del 1981 (norma che disciplina l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti);

b) l'ufficio di polizia provvede a consegnare l'ordinanza al condannato *"ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente"* all'U.E.P.E.".

L'esecuzione della pena pecuniaria è disciplinata dall'art. 660 c.p.p. e 71 n. t. della legge n. 689 del 1981 (sul punto si rinvia alla trattazione svolta al paragrafo 11.6).

11.4. L'esecuzione delle pene sostitutive

La disciplina dettata dalla legge n. 689 del 1981 per quanto riguarda l'esecuzione delle pene sostitutive può essere sintetizzata nel modo seguente, tenendo presente che all'esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sovrintende il magistrato di sorveglianza:

a) il controllo sullo svolgimento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità è affidato all'organo di polizia competente per territorio ed all'U.E.P.E. che si avvale del nucleo di polizia penitenziaria presso l'Ufficio (art. 65 comma 1 n. t., che prevede la tenuta di un fascicolo per o condannato sottoposto a controllo). Per la semilibertà il controllo sul rispetto dell'obbligo di cui all'art. 55 comma 1, n. t. della legge relativamente agli orari di permanenza in istituto, è affidato al Direttore del penitenziario al quale il reo è stato assegnato;

b) tali organi devono riferire al giudice (magistrato di sorveglianza, ovvero, per il lavoro di pubblica utilità, al giudice che ha applicato la pena) in merito alle eventuali violazioni delle prescrizioni poste in essere dal condannato, circostanza che può determinare la revoca della sanzione sostitutiva (art. 66 della legge n. 689 del 1981);

c) durante la permanenza in istituto il condannato al quale è stata applicata la semilibertà è sottoposto alle norme previste dall'Ordinamento Penitenziario e dal relativo regolamento di attuazione;

d) ove ricorrano comprovati motivi le prescrizioni imposte al condannato possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza se si tratta di semilibertà e di detenzione domiciliare, dal giudice che applicato la pena sostitutiva se si tratta di lavoro di pubblica utilità. In ogni caso sull'istanza di modifica, che deve essere presentata tramite l'U.E.P.E., il giudice provvede nelle forme del procedimento semplificato di cui all'art. 678, comma 1-ter c.p.p. Occorre rammentare che **non possono comunque essere modificate** le prescrizioni di cui ai nn. 1), 2), 4) e 5) dell'art. 56-ter;

e) l'esecuzione della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità è sospesa nei casi previsti dall'art. 68 n. t. della legge n. 689 del 1981 vale a dire nel caso di notifica al condannato di un ordine di carcerazione; di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria di una misura di sicurezza. La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della pena detentiva.

Giusto il disposto dell'art. 69 comma 2 n. t. della legge n. 689 del 1981 l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa, per un periodo non superiore a 45 giorni l'anno, in presenza di motivi di lavoro, salute, studio, familiari o affettivi del condannato;

f) per gli stessi motivi da ultimo richiamati il condannato alla semilibertà o alla detenzione domiciliare possono fruire di licenze per la durata necessaria e per un tempo non superiore a 45 giorni l'anno. In tal caso si applica ex art. 76 n. t. della legge n. 689 del 1981, l'art. 53-*bis* concernente il computo del periodo di licenza nella durata della semilibertà o della detenzione domiciliare. L'estensione della possibilità di fruire di licenze anche al condannato ammesso alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare costituisce un significativo elemento di differenziazione rispetto alla detenzione domiciliare quale misura alternativa rispetto alla quale tale possibilità non trova riscontro nella disciplina dettata dalla legge penitenziaria.

g) il condannato alla semilibertà e alla detenzione domiciliare può beneficiare, ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen., del rinvio dell'esecuzione della pena. Al condannato alla semilibertà può essere applicata, in luogo del rinvio, la detenzione domiciliare. Per quanto riguarda invece il lavoro di pubblica utilità se le condizioni indicate negli artt. 146 e 147 cod. pen. non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato la pena sostitutiva ne dispone il rinvio;

h) alle pene sostitutive si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli della legge penitenziaria:

- art. 47, comma 12-*bis* concernente la liberazione anticipata,
- art. 51-*bis* concernente la cessazione o la prosecuzione della misura della misura alternativa in caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi (mentre non è richiamato il successivo art. 51-*ter* che disciplina la sospensione cautelativa delle misure alternative);
- art. 51-*quater* concernente la disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di una misura alternativa;

i) dopo l'espiatione di metà della pena il condannato ammesso alla semilibertà o alla detenzione domiciliare può beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 comma 3-*ter* ord. penit. introdotto dalla riforma Cartabia, soluzione non prevista per il lavoro di pubblica utilità per evidenti ragioni logico-giuridiche in quanto il lavoro di pubblica utilità costituisce una pena non detentiva come l'affidamento in prova);

l) le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive;

11.5. La revoca delle pene sostitutive

In forza di quanto prevedono i nuovi artt. 66, 69 e 72 della legge n. 689 del 1981 la revoca può essere ordinata:

- a) in caso di mancata esecuzione della pena sostitutiva (art. 66, comma 1);
- b) in caso di reiterata violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva (art. 66, comma 1);
- c) in caso di mancato rientro in Istituto o nel luogo di esecuzione della detenzione domiciliare allo scadere della licenza concessa ai sensi dell'art. 69, comma 1 (che rinvia all'art. 66, comma 1); mentre il condannato al lavoro di pubblica utilità che alla scadenza della sospensione concessa ai sensi dell'art. 69, comma 2, non si presenta al lavoro si applica l'art. 66, comma 2 (che prevede l'obbligo di segnalare al giudice tale violazione);
- d) in caso di condanna, salvo che il fatto sia di lieve entità, per i seguenti reati:
 - d1) reato previsto dall'art. 72, comma 1 (evasione: configurabile per il semilibero che si assenta dall'Istituto di Pena per più di 12 ore, e per il detenuto domiciliare che si allontana dal luogo di esecuzione della pena sostitutiva);
 - d2) reato previsto dall'art. 72, comma 2 che prevede la punibilità del condannato al lavoro di pubblica utilità per il reato di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 274 del 2000 (norme sulla competenza penale del giudice di pace; tale reato è integrato allorché il condannato non si presenta nel luogo in cui deve svolgere la prestazione lavorativa, ovvero abbandona tale luogo).

La revoca, non costituisce dunque una conseguenza automatica della sentenza di condanna avendo il legislatore, riservato al giudice il potere-dovere di valutare l'effettiva gravità del fatto ed escludere la revoca quando ritenga il fatto di lieve entità);

- e) in caso di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena sostitutiva, purché la condotta posta in essere dal condannato appaia incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva tenuto conto dei criteri di cui all'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (art. 72, comma 4: anche in questo caso la revoca non costituisce una conseguenza automatica della sentenza di condanna, ma, come avviene per l'affidamento in prova, è subordinata alla valutazione giudiziale della compatibilità reato con la prosecuzione della pena sostitutiva).

Questa causa di revoca consente di ritenere superato l'orientamento, sviluppatosi con riferimento alla disciplina previgente, secondo il quale non poteva costituire causa di conversione della libertà controllata la commissione, da parte del condannato di un reato durante l'esecuzione della pena sostitutiva non potendosi ravvisare in tale condotta la violazione di alcuna delle prescrizioni specificamente determinate dall'art. 56 della legge (Cass. Sez. I, 23 settembre 2008, n. 36761, Munoz, in *C.E.D. Cass.*, n. 241142; Cass. Sez. I, 15 aprile 2008, n. 16414, Borgia, *ivi*, n. 239582; in senso contrario cfr. Cass. Sez. I, 10 dicembre 2001, n. 44379, Dell'Aiera, *ivi*, n. 220300).

La revoca è ordinata dal giudice competente (quindi il magistrato di sorveglianza o il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità) previo compimento degli opportuni accertamenti. Il giudice procede a norma dell'art. 666 c.p.p. (che disciplina il procedimento di esecuzione in modo da assicurare il contraddittorio). Diversamente da quanto avviene per le misure alternative la competenza a disporre la revoca spetta dunque al giudice monocratico e non al collegio che, con riguardo alle misure alternative, viene investito su impulso del magistrato di sorveglianza mediante la così detta "proposta di revoca" che può essere accompagnata ex art. 51-ter ord. penit. dalla sospensione cautelativa della misura. Il fatto che il legislatore abbia dettato con riguardo alla revoca delle pene sostitutive una disciplina *ad hoc*, diversa da quella prevista dalla legge penitenziaria, e il fatto che la riforma non contenga alcun rinvio all'art. 51-ter ord. penit. induce ad escludere che la revoca della pena sostitutiva possa essere preceduta dalla sospensione cautelativa (che, comporta, come noto, l'immediato ingresso in carcere del condannato).

La revoca comporta:

- a) la conversione della pena residua nella pena detentiva sostituita, ovvero, nei casi previsti dall'art. 66, comma 1 n. t. in una pena sostitutiva più grave (così la detenzione domiciliare può essere sostituita con la semilibertà);
- b) l'operatività della preclusione di cui all'art. 59, comma 1, lett.a) della legge n. 689 del 1981.
- c) l'operatività della preclusione di cui all'art. 67 comma 2 della legge n. 689 del 1981: le misure alternative (segnatamente l'affidamento in prova al servizio sociale) **possono essere applicate al condannato in espiazione di pena detentiva conseguente alla revoca della pena sostitutiva solo dopo l'espiazione di metà della pena residua.**

11.6. La conversione delle pene pecuniarie

L'art. 136 c.p. nella sua versione originaria stabiliva che le pene pecuniarie non pagate per insolvibilità del condannato si convertono nella pena della reclusione per non oltre tre anni ed in quella dell'arresto per non oltre due anni.

La Corte Costituzionale con la sentenza 21 novembre 1979 n. 131 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrasto col principio di eguaglianza sotto il profilo delle condizioni economiche e sociali: i condannati meno abbienti, infatti, risultavano più esposti a subire la conversione (e la conseguente esecuzione della pena in regime carcerario) rispetto ai condannati che potevano vantare una condizione economica più favorevole o comunque tale da consentire il pagamento della pena pecuniaria.

Al fine di colmare la lacuna creatasi per effetto di tale decisione, il legislatore è intervenuto nel 1981 con alcune specifiche disposizioni inserite nella citata legge

n. 689 stabilendo che le pene pecuniarie non pagate per insolvibilità del condannato **si convertono non più in pena detentiva, ma nelle sanzioni meno afflittive della libertà controllata (art. 102) o, se il condannato lo richiede, del lavoro sostitutivo (art. 105)**. Quest'ultimo consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, per un giorno alla settimana, da svolgersi presso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, o gli enti che operano nel settore dell'assistenza, della protezione civile o della tutela dell'ambiente, previa stipulazione da parte del Ministero della Giustizia, che può delegare il Magistrato di sorveglianza, di speciali convenzioni.

Il procedimento di conversione, disciplinato in parte dal D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia - T.U.S.G.) ed in parte dall'art. 660 c.p.p., è articolato in due fasi, la prima di natura amministrativa e la seconda di natura giurisdizionale:

- a) dopo l'irrevocabilità della sentenza (o l'esecutività del decreto penale) di condanna la cancelleria presso il Giudice dell'esecuzione notifica al condannato, nelle forme del rito civile ex art. 137 e segg. c.p.c., l'avviso di pagamento con l'avviso che in caso di mancato adempimento nel termine di 30 giorni si procederà all'iscrizione a ruolo (art. 212 T.U.S.G.);
- b) decorso inutilmente detto termine la cancelleria provvede alla iscrizione a ruolo ed alla trasmissione degli atti all'agente della riscossione (art. 213 T.U.S.G.);
- c) l'agente della riscossione notifica al condannato la cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni, con l'avviso che, in caso contrario, verrà dato corso all'esecuzione forzata (art. 227-ter T.U.S.G.);
- d) in caso di esito negativo delle procedure esecutive, l'agente restituisce gli atti alla cancelleria del Giudice dell'esecuzione che provvederà ad investire il Pubblico Ministero al quale, come detto, spetta il potere-dovere di dare impulso al procedimento di conversione trasmettendo la richieste della fase amministrativa al Magistrato di sorveglianza competente per territorio ex art. 677, comma 1 c.p.p.

Con la richiesta di conversione da parte del Pubblico Ministero si apre la fase giurisdizionale del procedimento. Rispetto al quale va osservato:

A) prima di investire il Giudice di sorveglianza il Pubblico Ministero deve verificare non solo la rispondenza formale dell'importo iscritto a ruolo dall'agente della riscossione e l'entità della sanzione pecuniaria non pagata, **ma anche l'eventuale estinzione della stessa per indulto, depenalizzazione del reato e prescrizione.**

Rammentato che la competenza a dichiarare la prescrizione della pena pecuniaria spetta al giudice dell'esecuzione che dovrà eventualmente essere investito dal Pubblico Ministero, è preclusa, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità deve ritenersi preclusa al magistrato di sorveglianza la valutazione di

ogni profilo afferente alla eventuale prescrizione della pena, trattandosi di aspetto che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e che, pertanto, non rientra nelle materie sulle quali, anche indirettamente, può pronunciarsi altro giudice (Sez. I, 30 gennaio 2001, n. 15038, Papa, in C.E.D. Cass., n. 218375; Cass. Sez. I, 11 aprile 2023, n. 26336, Proc. Rep. Trib. Catania. Nel caso di specie il magistrato di sorveglianza aveva effettuato una valutazione incidentale sulla prescrizione della pena pecuniaria dichiarando non luogo a provvedere sulla richiesta di conversione avanzata dal Pubblico Ministero, disponendo la restituzione degli atti all'organo dell'esecuzione affinché venisse avanzata al giudice dell'esecuzione richiesta di pronunciarsi in ordine alla intervenuta prescrizione e, infine, dichiarando inammissibile con provvedimento *de plano* l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza dichiarativa del non luogo a provvedere).

Tra le cause estintive che il P.M. è chiamato a verificare, prima di dare corso al procedimento, si colloca anche quella prevista dall'art. 460, comma 5 c.p.p. in materia di decreto penale di condanna. La norma stabilisce che *“il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”*. Infatti, poiché l'estinzione del reato implica necessariamente anche l'estinzione della pena, una volta che il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del reato non permangono i presupposti normativi per la esecuzione della pena pecuniaria inflitta col decreto penale di condanna (Cass. Sez. I, 30 gennaio 2020, n. 10314, Ciabattari, n.m.). Ne consegue che il P.M. non dovrà trasmettere gli atti al Giudice di sorveglianza.

Nella motivazione la Corte ha affermato che *“l'esito premiale prescinde dalla avvenuta esecuzione della pena inflitta con il decreto penale di condanna. Una condizione siffatta è prevista, a parità di presupposti ulteriori, dall'art. 136 disp. att. cod. proc. pen., ai fini della dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali in relazione all'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti. La natura sostanziale della materia regolata impedisce, tuttavia, l'estensione analogica, in malam partem, di tale ultima previsione al decreto penale (sul punto, si veda anche Corte cost. n. 407 del 2007). Quanto alla latitudine dell'effetto premiale, la menzionata decisione di legittimità già rilevava che l'eventuale riconoscimento dell'estinzione del reato, conseguente all'applicazione dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., avrebbe determinato, come conseguenza, l'estinzione della pena non ancora espiata o riscossa (in senso conforme, con riferimento al patteggiamento, Sez. I, n. 16441 del 03 marzo 2005, Mansi)”. D'altra parte, continua la Corte, “non riscontrabile, nell'ordinamento giuridico, un principio secondo cui non sarebbero ammissibili cause di estinzione*

della pena diverse dalla prescrizione. La pena può estinguersi per mero decorso del tempo, come nelle ipotesi previste dalle disposizioni da ultimo citate, o per altra causa incidente direttamente su di essa (morte del reo dopo la condanna, indulto, grazia), ma può estinguersi anche in conseguenza dell'estinzione, dopo il giudicato, del reato, come tipicamente avviene nelle ipotesi dell'amnistia c.d. impropria, in quella di cui all'art. 167 cod. pen., o nelle fattispecie processuali già esaminate (artt. 445, comma 2, e 460, comma 5, cod. proc. pen.). Né si registra alcuna incompatibilità tra cause estintive del reato, destinate a riflettersi sulla pena, e cause estintive di quest'ultima, e anzi l'art. 183, secondo comma, c.p. disciplina l'eventuale concorso, dando prevalenza alle cause estintive del primo tipo (Cass. S. U., 15 luglio 2010, n. 36837, Bracco, in CED. Cass., n. 247940-01; Cass. Sez. VI, 29 novembre 2013, n. 49864, Talone, *ivi*. n. 258134-01), anche se intervenute successivamente". **Mette conto rammentare che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 460, comma 5 c.p.p. subordinando l'effetto estintivo del reato anche all'effettivo pagamento della pena pecuniaria.**

Con riguardo alla causa estintiva costituita dalla prescrizione, rammentato che la competenza a pronunciarsi in merito spetta ex art. 676 c.p.p., al Giudice dell'esecuzione, va rilevato che in base alla disciplina dettata dagli artt. 172 e 173 c.p.:

a1) la multa si prescrive in 10 anni e l'ammenda in 5, mentre se è stata applicata congiuntamente anche la pena detentiva ai fini della prescrizione si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione o per l'arresto;

a2) l'estinzione della multa per effetto della prescrizione non ha luogo se si tratta di recidivi nei casi previsti dal capoverso dell'art. 99 c.p., nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole;

a3) non operano le cause di interruzione e di sospensione della prescrizione disciplinate dagli artt. 159 e 160 c.p. con riguardo all'estinzione del reato, in quanto non richiamate dagli artt. 172 e 173 c.p. (cfr. Cass. Sez. I, 3 novembre 2016, n. 17228, Ghidini, in *C.E.D. Cass.*, n. 269981);

a4) il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è volontariamente sottratto all'esecuzione già iniziata della pena; ovvero, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine, la prescrizione decorre dal giorno in cui il termine è scaduto, termine che dovrebbe essere individuato nella scadenza del 60° giorno dalla notificazione della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione.

Sul punto si segnalano:

- Cass. Sez. I, 3 novembre 2016, n. 17228, *cit.*, ha affermato che “*ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il*

solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a nulla rilevando che tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato, ed essendo parimenti irrilevanti le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima; ne consegue, quanto alla pena pecuniaria, che l'effettuazione del pagamento parziale ne impedisce l'estinzione, indipendentemente dalla circostanza che ad esso seguano altri pagamenti fino al completo adempimento del debito, ovvero che sia stata successivamente notificata una cartella esattoriale per la somma residua”;

- Cass. Sez. I, 17 gennaio 2017, n. 18702, Morabito, in *C.E.D. Cass.*, n. 270115, ha affermato, in motivazione, che la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto idoneo ad evitare la prescrizione della pena pecuniaria;
- Cass. Sez. I, 21 novembre 2017, n. 21729, Baglione, n.m., ha affermato che l'esecuzione della pena pecuniaria inizia con l'iscrizione a ruolo e che se il condannato non provvede al pagamento “*si deve ritenere che egli si sia sottratto all'esecuzione della pena iniziata, a far tempo dalla data di iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui all'art. 172, comma 4 c.p.*” in forza del quale il termine di prescrizione decorre dal giorno nel quale il condannato si sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.

B) la competenza per territorio spetta, ex art. 107 della legge n. 689 del 1981, al Magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato; deve ritenersi che, conformemente a quanto dispone l'art. 677, comma 2 c.p.p., tale criterio attributivo della competenza riguardi il condannato che, al momento della presentazione della richiesta da parte del Pubblico Ministero, si trova in libertà, mentre se il condannato risulta detenuto la competenza a decidere sulla richiesta di conversione deve essere attribuita al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di Pena nel quale si trova ristretto il condannato, secondo la regola dettata dall'art. 677, comma 1 c.p.p. (Cass. Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 10590, Bombaci, n.m., Cass. Sez. I, 30 giugno 2023, n. 41963, Pieri n.m.).

Il Magistrato di sorveglianza è **competente a disporre la conversione in libertà controllata anche delle pene pecuniarie non eseguite inflitte dal Giudice di pace** ciò a seguito dell'abrogazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (recante disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace) operata dall'art. 299 del D.P.R. n. 115 del 2002, norma, quest'ultima, che per quanto riguarda la competenza del Giudice di pace in materia di esecuzione della pena pecuniaria non è stata incisa dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 212 del 2003 (cfr. Cass. Sez. I, 11 dicembre 2018, n. 1560, in *C.E.D. Cass.*, n. 275051 e Cass. Sez. I, 15 novembre 2018, n. 56967, *ivi*, n. 274658); dovendosi per altro osservare che una diversa soluzione potrebbe trovare il suo fondamento nel principio generale enunciato dall'art. 40, comma 1 del d.lgs. n. 274 del 2000, in forza del quale “*salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha emesso*”.

L'attribuzione al Magistrato di sorveglianza della competenza a disporre la conversione delle pene pecuniarie non eseguite inflitte dal Giudice di pace potrebbe dal luogo al problema dell'individuazione del criterio di ragguagli applicabile: se quello previsto per le pene pecuniarie inflitta dal Giudice ordinario (1 giorno di libertà controllata per ogni 250,00 euro di pena), o, viceversa, quello previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 274 del 2000, ancora formalmente in vigore, che non contempla l'istituto della libertà controllata (in forza di tale norma la conversione delle pena pecuniarie non eseguite avviene mediante l'applicazione del lavoro sostitutivo o della permanenza domiciliare);

C) il procedimento davanti al Magistrato di sorveglianza si svolge nelle forme previste dagli artt. 678, comma 1-*bis*, e 667, comma 4, c.p.p. ed è finalizzato ad accertare se il condannato versi in una situazione di mera insolvenza ovvero di insolvibilità, ovvero se sia in grado di provvedere al pagamento. A tal fine il Giudice deve chiedere le necessarie informazioni all'U.E.P.E., agli organi di Polizia (in particolare alla Guardia di Finanza) ed eventualmente agli uffici finanziari. L'insolvenza consiste in una situazione di contingente e transitoria impossibilità di provvedere al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, mentre l'insolvibilità consiste nella permanente incapacità economica del condannato di far fronte al pagamento (Cass. Sez. I, 16 maggio 2014, n. 25355, Giannecchini, in *C.E.D. Cass.*, n. 262545; Cass. Sez. I, 25 giugno 2019, n. 30144, n.m.).

c1) nel primo caso (insolvenza) il Giudice dispone la rateizzazione se non è stata già disposta dal Giudice della cognizione ai sensi dell'art. 133-*ter* c.p. (Cass. Sez. I, 27 maggio 2015, n. 24644, Repetti, n.m.).

In giurisprudenza si è inoltre affermato che *“il provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria, attribuito alla competenza del Magistrato di sorveglianza dall'art. 660, comma 3 c.p.p., è subordinato alla esistenza di situazione di insolvenza e non presuppone affatto la richiesta di conversione della pena pecuniaria da parte del Pubblico Ministero, alla quale deve darsi luogo, ai sensi del comma secondo dello stesso art. 660 c.p.p., solo in presenza della diversa condizione costituita dall'accertata impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa”* (Cass. Sez. I, 16 maggio 2014, n. 25355, Giannecchini, cit.). In alternativa alla rateizzazione il Giudice può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi; scaduto il termine fissato se lo stato di insolvibilità perdura il Giudice può disporre un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione.

c2) nel secondo caso (insolvibilità) il Giudice dispone la conversione della pena pecuniaria non pagata in libertà controllata o, se il condannato ne fa richiesta, in lavoro sostitutivo.

Le due pene sostitutive sono alternative tra loro con la conseguenza che il condannato non può chiedere l'applicazione del lavoro sostitutivo quando il Magistrato di sorveglianza abbia definitivamente disposto l'applicazione della libertà controllata (Cass. Sez. I, 23 febbraio 2013, n. 2950, Rapizza, in *C.E.D. Cass.*, n. 258419).

Il criterio di ragguglio per effettuare la conversione è fissato in ragione di un giorno di libertà controllata ogni 250,00 euro di pena pecuniaria e in ragione di un giorno di lavoro sostitutivo ogni 25,00 euro di pena pecuniaria.

I criteri di ragguglio tra pena pecuniaria e libertà controllata (o lavoro sostitutivo) non erano stati aggiornati negli stessi termini stabiliti dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato l'art. 135 c.p. introducendo il criterio di ragguglio di 250,00 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

La Corte Costituzionale con la sentenza 9 gennaio 2012, n. 1 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, comma 3, della legge n. 689 nella parte in cui, con riferimento al periodo successivo all'8 agosto 2009, data di entrata in vigore della l. n. 94 del 2009, stabiliva che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando euro 38,00 anziché euro 250,00 di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Tale differenziazione dei criteri di ragguglio rende più favorevole, e quindi più "allettante" per il condannato la libertà controllata rispetto al lavoro sostitutivo "*posto che la libertà controllata vale di più in termini di entità della pena espiata corrispondente*": in altri termini la libertà controllata, a parità di durata, consente l'espiazione di una maggior quota di pena rispetto al lavoro sostitutivo.

La durata della libertà controllata non può essere superiore ad un anno se la conversione riguarda la multa e a sei mesi se si tratta di ammenda (art. 102, comma 1); inoltre nel caso in cui nei confronti del reo sono state emesse più sentenze di condanna al pagamento della pena pecuniaria, eventualmente assorbite in un provvedimento di cumulo ex art. 663 c.p.p. la durata massima complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi con riguardo alla multa e nove mesi in caso di ammenda (art. 103); la durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare i sessanta giorni.

c3) se il Giudice accerta la solvibilità del condannato deve essere disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché possa aver luogo la riscossione della somma dovuta (in concreto gli atti dovranno essere trasmessi all'agente della riscossione perché svolga l'attività di sua competenza sullo stesso articolo di ruolo);

c4) in caso di irreperibilità del condannato il Giudice deve disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero che, a sua volta, dovrà restituirli alla cancelleria del Giudice dell'esecuzione affinché provveda a rinnovare periodicamente la procedura esecutiva. E invero non è dato comprendere in che modo sia possibile procedere all'accertamento della insolubilità del condannato (che costituisce il presupposto della conversione) se quest'ultimo è irreperibile.

L'irreperibilità del condannato non consente, infatti, di conoscere quali siano le sue effettive ed attuali condizioni economiche.

Inoltre l'irreperibilità del condannato rende, per così dire, materialmente impossibile l'esecuzione della libertà controllata.

Su tale impianto normativo, già di per sé complicato e farraginoso, e, come noto, del tutto inidoneo ad assicurare l'effettiva esecuzione della pena pecuniaria, è di recente intervenuto il legislatore che con l'art. 1, comma 473 della legge n. 205 del 2017 ha introdotto nel testo del D.P.R. n. 115 del 2002 l'art. 238-bis.

I commi 2, 3 e 4 della citata norma nell'illusorio tentativo di accelerare il procedimento di conversione della pena pecuniaria, ed evitare che, a causa dell'inerzia dell'agente della riscossione, l'esito del procedimento sia vanificato dalla prescrizione, dispongono: *“L'ufficio (recupero crediti) investe il Pubblico Ministero perché attivi la conversione presso il Magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il Pubblico Ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al Pubblico Ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione”*.

La nuova norma, finalizzata ad evitare la paralisi del procedimento di conversione a causa dell'inerzia dell'agente della riscossione, ha prodotto l'effetto di riversare sugli Uffici di sorveglianza centinaia di migliaia di istanze di conversione (molte delle quali relative a persone irreperibili), e ciò proprio in ragione dell'equiparazione, operata dall'art. 238-bis, tra l'ipotesi dell'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva a quella del mero decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo dell'agente della riscossione, con il risultato di determinare l'instaurazione automatica della procedura di conversione anche nei confronti di soggetti solvibili (avuto riguardo anche all'entità della pena pecuniaria inflitta, spesso non particolarmente elevato).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 279 del 6 novembre 2019 ha tuttavia escluso che il meccanismo previsto dalla norma determini la violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza.

La Corte ha osservato che l'art. 238-bis non può trovare applicazione nel caso la notificazione al condannato dell'invito di pagamento sia stata eseguita a norma dell'art. 143 c.p.p. (dunque a persona di residenza, domicilio o dimora sconosciuti): in tal caso, infatti, l'ufficio del Giudice dell'esecuzione è tenuto ad annullare il credito ai sensi dell'art. 235 del T.U.S.G.

Viceversa il presupposto per l'operatività dell'art. 238-bis è costituito dall'avvenuta notificazione al condannato dell'avviso di pagamento quanto meno con le forme dell'art. 140 c.p.c. che assicurano la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, vale a dire che il condannato sia posto in condizione di avere

contezza di essere tenuto al pagamento della somma dovuta a titolo di pena pecuniaria.

La stessa Corte, nella parte finale della motivazione, ha tuttavia evidenziato che *“il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, del quale i provvedimenti di conversione costituiscono uno dei possibili esiti, è oggi ancor più farraginoso di quanto non lo fosse nel 1987, prevedendo l'intervento, in successione, dell'ufficio del Giudice dell'esecuzione, dell'agente della riscossione, del Pubblico Ministero e del Magistrato di sorveglianza. A tutti questi soggetti sono demandati plurimi adempimenti più o meno complessi, che tuttavia non riescono, allo stato, ad assicurare né adeguati tassi di riscossione delle pene pecuniarie, né l'effettività della conversione delle pene pecuniarie non pagate. Tale situazione, oggetto di diagnosi risalenti in dottrina, fa sì che la pena pecuniaria non riesca a costituire in Italia un'alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà, come accade invece in molti altri ordinamenti”*.

11.6.1. L'esecuzione delle sanzioni e la riconversione

Con il provvedimento che dispone la conversione il Magistrato di sorveglianza deve determinarne le modalità di esecuzione della libertà controllata ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981 ovvero del lavoro sostitutivo fissandone il termine iniziale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato (art. 107, comma 3, della legge 689).

L'ordinanza con la quale sono determinate le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo, al quale si applicano gli artt. 64, 65, 68 e 69 della legge n. 689 del 1981, è immediatamente trasmessa all'organo di Polizia; il Magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni che connotano le modalità di esecuzione della libertà controllata; va ricordato che la competenza spetta sempre, quindi anche in caso di trasferimento della residenza del condannato, al Giudice che ha disposto la conversione, e non a quello che nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio del condannato.

Il controllo sullo svolgimento della libertà controllata e del lavoro sostitutivo è affidato all'organo di Polizia competente per territorio il quale deve riferire al Magistrato di sorveglianza in ordine all'eventuale violazione delle prescrizioni.

L'art. 108 della legge n. 689 del 1981 prevede, analogamente all'art. 66 della stessa legge, che *“quando è violata anche una sola delle prescrizioni”* inerenti alla libertà controllata o al lavoro sostitutivo, la parte di pena sostitutiva non eseguita *“si converte in un eguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta”*.

La conversione della pena pecuniaria in pena detentiva è disposta dal Tribunale di Sorveglianza al quale il magistrato deve trasmettere gli atti dopo aver ricevuto la segnalazione relativa alla violazione delle prescrizioni da parte dell'organo di Polizia.

Diritto Penitenziario è un manuale che si propone di esporre in modo agile, sintetico ma allo stesso tempo anche analitico, una materia in continua evoluzione a causa non solo delle modifiche normative, ma anche a seguito dell'incidenza delle decisioni dei giudici sia nazionali che sovranazionali, coniugando l'esame dei profili di rilievo organizzativo e amministrativo con quelli che attengono alla disciplina dei benefici penitenziari, delle misure alternative alla detenzione e delle misure di sicurezza.

Si tratta di un testo che per la sua semplicità, chiarezza e completezza si presenta come un indispensabile strumento per la preparazione di concorsi pubblici ed esami, sia universitari che di abilitazione all'esercizio della professione forense, oltre che come un utile strumento di lavoro per tutti coloro che operano nel settore dell'esecuzione penale e penitenziaria.

Questa quinta edizione è stata riveduta, ampliata ed aggiornata sia con riferimento alle numerose novità introdotte negli ultimi anni dal legislatore e dalla Corte Costituzionale, che, sostituendosi al legislatore, ha modificato la disciplina di alcuni istituti fondamentali del diritto penitenziario, sia con riguardo ai più significativi e recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, non solo nell'ottica di una migliore comprensione degli istituti trattati, ma anche al fine di consentire l'individuazione delle soluzioni applicative più opportune ai problemi che si possono presentare nell'ambito della complessa e delicata materia dell'esecuzione penale e penitenziaria.

Sebastiano ARDITA, in Magistratura dal 1991, è attualmente Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Catania. È stato Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Messina. Dal 2002 al 2011 è stato direttore generale del dipartimento detenuti e trattamento del DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) presso il Ministero della Giustizia. È stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, della Commissione Antimafia e del board della CEP, l'organismo europeo che promuove le misure alternative al carcere. Ha pubblicato saggi di mafia e di diritto penitenziario nonché note, saggi commenti in diritto e procedura penale. Fino al 2010 ha collaborato stabilmente con la rivista Cassazione Penale.

Leonardo DEGL'INNOCENTI, in Magistratura dal 1986, ha svolto le funzioni di Pubblico Ministero, di G.I.P., di Magistrato di Sorveglianza e di Giudice penale. Attualmente è Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Pisa. È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto e procedura penale e di diritto penitenziario. Ha svolto incarichi di docenza presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Francesco FALDI, in Magistratura dal 1998, è attualmente Magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze. È autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto penitenziario.

www.Laurus.tv

ISBN 978-88-8087-794-3



9 788880 877943

